



Regolamento per la gestione dei conflitti d'interessi del GAL Prealpi e Dolomiti

Approvato con Delibera dell'Assemblea degli Associati n. 17 del 07/08/2023

**Piazza T. Merlin, 1 – Trichiana
Borgo Valbelluna (BL)**



1. Riferimenti normativi

Il presente documento sostituisce, ampliandone i contenuti e rinnovandone l'impianto concettuale e valoriale, il "Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse" approvato con la Delibera del Consiglio Direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 3 del 15 febbraio 2016, modificato da ultimo con la Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 14 settembre 2018. Con l'entrata in vigore del presente documento, il precedente Regolamento cessa di validità e ogni atto a esso collegato manterrà la propria validità coerentemente con i contenuti del nuovo Regolamento.

Il presente Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:

1. La natura giuridica del GAL Prealpi e Dolomiti in quanto associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;
2. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 16 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici);
3. Le finalità dell'Associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti all'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli artt. 3-4 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
4. Il Regolamento (CE) 1303/2013 art. 5, comma 3, lettera d) e art. 34, comma 3, lettera b);
5. Il Regolamento (UE) 2021/1060 art. 8 e art. 33;
6. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento;
7. La programmazione relativa alla Politica Agricola Comune 2023-2027, al Piano Strategico Nazionale dell'Italia, al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Veneto;
8. Per quanto concerne la programmazione LEADER 2023-2027, si fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 21 marzo 2023;
9. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i.;
10. Lo statuto del GAL Prealpi e Dolomiti, approvato con delibera dell'Assemblea degli Associati n. 1 del 17 aprile 2023.

2. Premessa

L'Associazione GAL Prealpi e Dolomiti, che non ha scopo di lucro, è da intendersi una comunità aperta con un interesse primario superiore rispetto a quello singolo dei suoi soci e portatori di interessi locali.

L'interesse primario dell'Associazione è servire il bene comune del proprio territorio, consentire alle persone e alle organizzazioni di orientarsi con fiducia al cambiamento, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, attraverso i principi del metodo "LEADER", generare opportunità di confronto per stimolare la co-creazione di idee e soluzioni, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento.

Inoltre, è interesse primario dell'Associazione creare valore sostenibile per sé stessa e per i suoi portatori di interessi nel breve, medio e lungo termine, in un'ottica di sistema che anticipi e orienti i cambiamenti, accompagnando il territorio verso una giusta transizione in grado di accrescere il benessere e migliorare la salute di tutti i cittadini e delle generazioni future, nonché dell'ambiente, rurale e montano, e delle sue risorse.



È natura del GAL esprimere una varietà di interessi in gioco nel territorio, rappresentando un ampio numero di attori diversi appartenenti a settori e gruppi d'interesse distinti. Considerata la composizione del Partenariato, è interesse fondamentale del GAL promuovere e dare voce alle varie anime che lo compongono, senza tuttavia consentire che una possa predominare sulle altre e senza che interessi particolari, contrastanti con il perseguimento del bene comune, possano in alcun modo influenzare le attività del GAL e ledere la reputazione dell'Associazione, oltre che del territorio, degli attori e dell'insieme delle comunità che l'Associazione stessa rappresenta.

3. Finalità del Regolamento

Le finalità del presente Regolamento sono:

1. Dotare il GAL Prealpi e Dolomiti di definizioni chiare e indicazioni precise per garantire che i processi decisionali non vengano deviati dal perseguimento degli obiettivi fondamentali, fissati nello Statuto, in favore di interessi privati delle persone coinvolte;
2. Disciplinare i comportamenti che il GAL deve adottare qualora un soggetto con potere decisionale, oppure in grado di influire sui processi decisionali, si trovasse in situazioni in cui i propri interessi potrebbero entrare in conflitto, anche solo potenzialmente, con quelli dell'Associazione, e fornire una guida di comportamento al soggetto stesso che voglia riconoscere in maniera trasparente la propria posizione conflittuale;
3. Adottare alcune misure di prevenzione finalizzate a mitigare il rischio che delle decisioni, prese e/o influenzate da soggetti che potrebbero essere mossi da obiettivi personali divergenti da quelli del GAL, possano ledere la reputazione del GAL stesso;
4. Costituire un elemento tangibile dell'impegno del GAL Prealpi e Dolomiti a promuovere la cultura della legalità, della corretta amministrazione, dell'efficace ed efficiente gestione e del perseguimento in esclusiva dell'interesse pubblico.

4. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo)

In riferimento alla natura giuridica, all'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:

- a. Componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Personale del GAL;
- c. Consulenti esterni;
- d. Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni Tecniche GAL/AVEPA).

Nel presente Regolamento, verrà indicato come "il soggetto" colui o colei che rientra in almeno una delle sopraelencate categorie.

5. Definizione di conflitto di interessi

Il conflitto d'interessi è una situazione in cui un soggetto che partecipa a un processo decisionale ha un **interesse secondario** (vale a dire privato, cioè riguardante i propri affari economico-finanziari, legami personali o altro) che tende a interferire con l'**interesse primario** dell'Associazione.

Non vi è conflitto d'interessi quando un interesse secondario di un attore esiste e viene riconosciuto, ma non influisce sul perseguimento dell'interesse primario del GAL.

5.1. Tipologie di conflitto di interessi

Si possono enucleare diverse tipologie di conflitto, che richiedono differenti soluzioni gestionali.



5.1.1. Il conflitto di interessi reale

Il conflitto di interessi è reale (o attuale) quando l'interesse secondario proprio del soggetto è suscettibile d'influenzare il perseguimento dell'interesse primario dell'Associazione nel momento in cui è chiamato, nell'esercizio delle sue funzioni, ad assumere o concorrere ad assumere una decisione, a svolgere un'attività istruttoria o comunque a contribuire tramite l'espletamento della propria attività alla costruzione della decisione.

5.1.2. Il conflitto di interessi potenziale

Il conflitto d'interessi è potenziale (quindi, non ancora attuale) quando sussiste un interesse secondario del soggetto che può, in un momento successivo, interferire con l'interesse primario dell'Associazione; in tale eventualità, il soggetto si troverebbe solo in un momento successivo, nella situazione di conflitto, in quanto al momento attuale il conflitto di interesse non si è ancora concretizzato. Nel conflitto potenziale, dunque, sussistono interessi del soggetto suscettibili di dare luogo a un conflitto, ma che non influiscono sui compiti attualmente svolti.

5.1.3. Il conflitto di interessi apparente (o percepito)

Il conflitto d'interessi è apparente qualora la situazione, anche in assenza di un conflitto di interessi effettivo e attuale, sia suscettibile di indurre osservatori esterni, ragionevoli e informati, a ritenere che l'interesse secondario proprio del soggetto possa influenzare l'interesse primario del GAL.

Di fatto, tale interferenza potrebbe non essere presente, in quanto l'interesse personale coinvolto non è di entità tale da incidere sull'integrità della determinazione del soggetto – ad esempio per l'esiguità del possibile vantaggio - ma ciò non impedisce che possa essere "percepito" come in grado di interferire con la sua attività.

Nel conflitto apparente, quindi, vi è il rischio di un danno quantomeno reputazionale, benché l'interesse proprio del soggetto non sia in grado di interferire sugli interessi dell'Associazione.

6. Situazioni di possibile conflitto di interessi (ambito oggettivo)

Il presente regolamento si applica e si estende ai processi decisionali e all'operatività del GAL, in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

Gli ambiti in cui si ritiene possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse sono i seguenti:

1. procedure di affidamento di servizi, forniture e consulenze;
2. procedure di selezione di personale;
3. formulazione, attuazione e gestione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Leader);
4. elaborazione e approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (CSR per il Veneto), attraverso le diverse modalità di attuazione previste, nonché azioni previste da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
5. processi decisionali svolti da Commissioni tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL, come la Commissione Tecnica GAL-Avepa prevista dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Veneto 2023-2027, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
6. processi di attuazione e gestione del PSL da parte del personale in organico al GAL;



7. processi operativi e decisionali relativi alla formulazione, attuazione e gestione di strategie, assegnazione e destinazione di finanziamenti a enti pubblici, imprese e associazioni del Terzo settore, conduzione di progetti a regia, iniziative di animazione e comunicazione, attività di supporto tecnico e organizzativo per altri enti, azioni di coordinamento e promozione di politiche territoriali, e tutte le operazioni necessarie al compimento degli scopi e al perseguimento degli interessi previsti dallo Statuto.

7. Natura degli interessi secondari

Gli interessi secondari che possono interferire con il perseguimento dell'interesse primario del GAL Prealpi e Dolomiti si dividono in due categorie principali: interessi economico-finanziari e interessi di natura diversa. Conoscere il tipo di interesse secondario che viene preso in considerazione è importante sotto un duplice profilo: da un lato aiuta il singolo soggetto a prevenire situazioni che possano dar luogo a conflitti d'interessi; dall'altro consente di differenziare la relativa misura di gestione a seconda della natura dell'interesse coinvolto e del grado di intensità del conflitto.

7.1. Interessi di natura economico finanziaria

Le situazioni nelle quali i soggetti interessati possono incorrere, sono le seguenti:

- 7.1.1. Titolarità/rappresentanza legale di soggetti economici i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL;
- 7.1.2. Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali di soggetti economici da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL;
- 7.1.3. Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole.

7.2. Interessi di altra natura

L'interferenza può anche derivare da strette relazioni interpersonali tra il soggetto del GAL e altri portatori di interessi propri in grado di interferire con l'interesse primario dell'Associazione.

Sono individuati come legami rilevanti:

- 7.2.1. Quelli concernenti l'ambito familiare: il coniuge/unito civilmente (anche separato), i conviventi, genitori, figli, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°;
- 7.2.2. Al di fuori dei casi sopra indicati, altri portatori d'interesse a cui il soggetto sia legato personalmente, con cui abbia legami affettivi o di stretta amicizia, o con i quali intrattenga relazioni di affiliazione potrebbero in alcune circostanze influenzare l'imparzialità della condotta. In queste situazioni l'interferenza può presentarsi con intensità diversa, a seconda del grado stesso della relazione.
- 7.2.3. Possibilità di conflitto di interessi, anche meramente apparente, potrebbero derivare dall'attività lavorativa svolta in un periodo antecedente a quello di riferimento delle attività del GAL, sia per quanto riguarda gli associati, sia per i dipendenti. Il soggetto potrebbe, infatti, essere chiamato a valutare una decisione, un atto, un documento redatto da sé stesso o da suoi precedenti colleghi, o a intervenire in un'attività o in una decisione riguardante l'ex datore di lavoro o precedenti colleghi.
- 7.2.4. Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;



8. Misure di prevenzione adottate

Per ogni categoria di interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interessi.

a) Componenti del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo che siano – o credano di poter essere – legati a interessi secondari contrastanti con l’interesse primario del GAL Prealpi e Dolomiti, nell’ambito dei processi decisionali sono tenuti a:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interessi. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell’interesse del Consigliere. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo;
- sottoscrivere annualmente una dichiarazione specifica relativa al conflitto di interessi;
- dichiarare annualmente le parti correlate di natura economico finanziaria di cui al paragrafo 7.1 del presente regolamento

Inoltre, i membri del Consiglio Direttivo si impegnano:

- a partecipare a corsi di formazione e giornate di approfondimento sul tema del conflitto di interessi proposti dal GAL;
- a fornire tutte le informazioni utili alla prevenzione dei conflitti d’interesse prima che si riunisca il Consiglio Direttivo.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica, organizzativa e gestionale, si adottano le misure organizzative interne volte a tutelare l’interesse primario dell’Associazione. I dipendenti del GAL si impegnano a perseguire, per quanto possibile, unicamente gli obiettivi fondamentali del Partenariato, così come stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Inoltre, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore e al responsabile amministrativo, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL. È necessario, pertanto, che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
- sottoscrivere annualmente una dichiarazione specifica relativa al conflitto di interessi;
- dichiarare annualmente le parti correlate di natura economico finanziaria di cui al paragrafo 7.1 del presente Regolamento.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:



- astenersi dalle attività di cui sono stati incaricati;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione.

In tal caso il Presidente provvederà a incaricare un altro dipendente/lavoratore.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività per le quali collaborano con il GAL, incluse le fasi di progettazione, presentazione e/o gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in corso il contratto con il GAL.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i collaboratori esterni sono tenuti a:

- astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
- sottoscrivere al momento dell'assunzione dell'incarico specifica dichiarazione relativa al conflitto di interessi.

In tal caso il Presidente ed il Consiglio direttivo valuteranno la possibilità di attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni Tecniche

La programmazione LEADER 2023-2027 del CSR del Veneto prevede l'attivazione di una Commissione tecnica GAL-Avepa per ogni Strategia di Sviluppo Locale, presieduta da un rappresentante del GAL.

I rappresentanti del GAL Prealpi e Dolomiti che partecipano alle attività delle Commissioni tecniche sono tenuti a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitto di interesse in relazione alle attività previste.

La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti di una Commissione tecnica è registrata nell'ambito del verbale della Commissione stessa. È fatto obbligo a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente della Commissione della possibile sussistenza di conflitto di interessi non appena rilevata la situazione. Nel caso di componenti che rappresentano il GAL, dovranno informare tempestivamente anche il Presidente del GAL.

9. Divieti e incompatibilità

Il direttore e il responsabile amministrativo non possono svolgere analogo incarico, né di altra natura, presso un altro Partenariato selezionato ai sensi degli artt. 31-34 del Reg. UE 2021/1060 (CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo) e/o presso un differente GAL selezionato ai sensi della Misura 19 dei PSR 2014-2022.

Il personale del GAL non può assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL del medesimo GAL.

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL è vietato l'affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL, ai coniugi, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

10. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in



quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio Direttivo si esprimerà in merito.